

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5497 del 26/09/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Società Agricola Marchigiana Srl - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DAMB/2020/496 del 03/02/2020 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Bellaria-Igea Marina (RN), Via San Giuseppe n. 40, rientrante fra le attività di "Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame" (punto 6.6 lettera a) all. VIII - Parte II - D.Lgs.152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5707 del 26/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Società Agricola Marchigiana Srl - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DAMB/2020/496 del 03/02/2020 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Bellaria-Igea Marina (RN), Via San Giuseppe n. 40, rientrante fra le attività di "Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame" (punto 6.6 lettera a) all. VIII - Parte II - D.Lgs.152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 e s.m.i., recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE;

VISTE le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE e s.m.i. relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. n.46 del 4 Marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n°29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n°29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n°29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n°29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale", n°29-octies "Rinnovo e riesame" e n°29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005”;

RICHIAMATE, altresì:

- la V[^] Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. n.59/2005 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59/2005” e sue successive modifiche ed integrazioni, disposte con Deliberazione di Giunta Regionale n.155 del 16/02/2009 e con Deliberazione di Giunta Regionale n.812 del 08/06/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”;

RICHIAMATE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Impresa Individuale Vincenzi Fabrizio con Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini n. DET-AMB-2020-496 del 03/02/2020 e s.m.i., relativa all'installazione sita in Comune di Bellaria-Igea Marina (RN), Via San Giuseppe n. 40, rientrante fra le attività di "*Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*" (punto 6.6 lettera a) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- il Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini n. DET-AMB-2024-4238 del 31/07/2024 di VOLTURA a favore della Società Agricola Marchigiana Srl dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

ARPAE Rimini n. DAMB/2020/496 del 03/02/2020 e s.m.i., per l'installazione sita in Comune di Bellaria-Igea Marina (RN), Via San Giuseppe n. 40, rientrante fra le attività di "*Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*" (punto 6.6 lettera a) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA vigente presentata dal gestore della ditta in oggetto ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in modalità telematica tramite il Portale AIA della Regione Emilia-Romagna in data 02/04/2025 (Prot. Portale n. 1078/2025 – Prot. ARPAE n. PG/2025/62379), trasmessa ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini dal SUAP del Comune di Bellaria-Igea Marina in data 11/04/2025 (Rif. Prot. SUAP n. 18057/2025, Prot. ARPAE n. PG/2025/69600) e successivamente integrata in data 06/05/2025 (Prot. Portale n. 4619/2025 – Prot. ARPAE n. PG/2025/83146), a seguito di richiesta dello scrivente Servizio di completamento della documentazione presentata (nota Arpa n. PG/2025/70566 del 14/04/2025);

DATO ATTO che i tempi di cui all'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono da conteggiarsi a far data dalla presentazione della documentazione completa relativa alla comunicazione di modifica (ovvero a far data dal 06/05/2025);

DATO ATTO che, con la suddetta modifica, il Gestore della ditta comunica:

1. installazione di cappottine in lamiera sui ventilatori presenti nei 2 capannoni, con lo scopo di ridurre la diffusione di polveri estratte dai ventilatori;
2. sostituzione di nr. tre cisterne fuori terra in fibrocemento, collegate tra loro in serie - della capacità di circa 1,5 mc ciascuna, con due vasche da 4 mc cadauna in plastica, una per lo stoccaggio di acqua da pozzo ed una per lo stoccaggio dell'acqua da acquedotto. Le due cisterne vengono installate sia per garantire un maggior stoccaggio di acqua ed una migliore distribuzione ai capannoni, sia per l'abbeveraggio dei capi che per il raffrescamento;
3. al fine di raccogliere le acque meteoriche che dilavano la pavimentazione del piazzale prospiciente la concimaia, l'azienda realizza due caditoie, raccordate con un pozzetto con pompa di rilancio delle acque ad un gruppo di 4 cisternette da 1.000 litri ciascuna. Tali acque, che potrebbero contenere eventuali residui di pollina trascinate dalle ruote dei mezzi che accedono alla concimaia per il carico delle deiezioni, vengono impiegate per la fertirrigazione dei terreni limitrofi all'allevamento;
4. cementazione delle aree sottostanti le cappottine per tutta la lunghezza delle cappottine e per una larghezza pari ad 1 mt. L'impermeabilizzazione della superficie del sedime aziendale esterno sotto le cappottine consente la rimozione periodica di polveri che ivi si depositano, che saranno trasportate in concimaia;
5. installazione di un sistema di trattamento dell'acqua prelevata dal pozzo, affinché possa essere utilizzata nell'impianto di raffrescamento dei capannoni di allevamento. Ne consegue l'attivazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali generate dal processo di depurazione delle acque prelevate dal pozzo, per un volume giornaliero pari a 2.500 litri. Lo scarico delle acque di lavaggio del filtro confluiscono, previo passaggio in un pozzetto di campionamento, in un fosso a cielo aperto esistente, parallelo al lato maggiore dei capannoni, interno all'area dell'impianto; tale fosso è poi intubato e scarica le proprie acque nel punto "S1" in un fosso interpodereale a cielo aperto esistente sul lato nord-ovest tra l'area dell'allevamento ed il fondo agricolo confinante (per tale modifica, che sulla base dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio **non viene accolta**, si veda l'argomentazione riportata in seguito);

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa:

- in data 08/05/2025, con nota Prot. n. PG/2025/0085314, ha chiesto al Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) e al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna di inoltrare entro 15 giorni dal ricevimento della nota eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento e di rendere entro il termine di 30 giorni il parere sulle materie di propria competenza; la mancata comunicazione del parere entro il termine sopra indicato equivale ad assenso senza condizioni;
- in data 08/05/2025, con nota Prot. n. PG/2025/0085323, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, nonché il parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006; ha chiesto inoltre di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della nota, eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti necessari per la valutazione dell'intervento;

CONSIDERATO che, a seguito delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio e della nota interna Prot. n. PG/2025/91072 del 16/05/2025 del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha chiesto al Gestore della ditta integrazioni alla documentazione di modifica presentata, con nota Prot. n. PG/2025/97108 del 26/05/2025;

CONSIDERATO che il Gestore in data 17/06/2025 (Prot. Portale n. 005242/2025 - Prot. ARPAE n. PG/2025/109603 del 18/06/2025) ha inoltrato parte delle integrazioni richieste, trasmesse ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini dal SUAP del Comune di Bellaria-Igea Marina in data 01/07/2025 (Rif. Prot. SUAP n. 31747/2025, Prot. ARPAE n. PG/2025/118804 del 02/07/2025);

DATO ATTO che, con nota acquisita al Prot. Arpae 24/06/2025.0113795, il gestore della ditta in oggetto ha chiesto (entro i termini definiti dal SAC di Arpae Rimini per la presentazione delle integrazioni) una proroga per la trasmissione della restante documentazione integrativa, concessa con nota Arpae Prot. 24/06/2025.0114030;

CONSIDERATO che il Gestore in data 20/08/2025 (Prot. Portale n. 5927/2025 - Prot. ARPAE n. PG/2025/148860) ha inoltrato le integrazioni complete;

DATO ATTO che con nota Prot. 22/08/2025.0149809 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento e al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST le integrazioni presentate dal Gestore della ditta in oggetto, chiedendo, inoltre, entro il 01/09/2025 (termine rideterminato al netto della sospensione dei termini per la richiesta delle integrazioni), di trasmettere all'Autorità Competente il contributo istruttorio di propria competenza;

DATO ATTO che:

- il Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna, considerato anche il parere dell'U.O. Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche, con nota prot. 239243 del 18/09/2025, registrata in pari data al prot. Arpae n. 164987, ha rilasciato parere favorevole alla modifica non sostanziale di AIA;

- il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con note interne Prot. n. 168511 e Prot. n. 169066 del 24/09/2025, ha trasmesso all'Autorità Competente la Relazione Tecnica di competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA;

CONSIDERATO che la succitata Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae Est non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche enumerare da n. 1 a n. 4 sopra riportate, confermando quanto già contenuto nella sezione "D" della vigente AIA DET-AMB-2020-496 del 03/02/2020 e s.m.i., mentre, in merito alla modifica di cui al punto n. 5 così riporta:

"Pur non rilevando motivi ostativi all'installazione di un sistema di trattamento di deferrizzazione, a servizio dell'impianto di raffrescamento che utilizza l'acqua del pozzo, si rileva l'inidoneità del corpo ricettore dello scarico generato dall'apparato di filtraggio e successivo trattamento dei reflui di controlavaggio del filtro di deferrizzazione. Nella prodotta documentazione integrativa la ditta afferma: *"Lo scarico delle acque di lavaggio del filtro confluiscono, previo passaggio in un pozzetto di campionamento, in un fosso a cielo aperto esistente, parallelo al lato maggiore dei capannoni, interno all'area dell'impianto; tale fosso è poi intubato e scarica le proprie acque nel punto "S1" in un fosso interpoderale a cielo aperto esistente sul lato nord-ovest tra l'area dell'allevamento ed il fondo agricolo confinante. Si allega autodichiarazione attestante il diritto allo scarico."* L'esistenza di un "fosso a cielo aperto" posto "interno all'area dell'impianto" ha evidentemente tratto in inganno il richiedente sulla formale individuazione del corpo idrico ricettore. Il solco ricavato all'interno dell'area dell'impianto ha, infatti, la funzione di raccogliere le acque meteoriche e convogliarle (*"tale fosso è poi intubato ..."*) allo scarico S1; quest'ultimo, eventualmente, potrebbe rappresentare il punto di scarico dei prefigurati reflui industriali e attualmente recapita in quello che viene definito "fosso poderale lungo il confine ovest dell'installazione". Occorre qui richiamare la definizione di corpo idrico superficiale resa dalla lett. h – art. 74 – D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ossia *"corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere"*; ora, sebbene la regione Emilia-Romagna, con la Delib.G.R. 1053/2003, tenda ad equiparare a corpo idrico superficiale anche canali – fossati – interpoderali e simili, estende tale possibilità a condizione che *"...occasionalmente sono presenti acque fluenti..."*. Caratteristiche che attualmente non appartengono al *fosso interpoderale a cielo aperto esistente sul lato nord-ovest*. Tale considerazione si rafforza nella considerazione della consistenza del prospettato scarico di acque reflue industriali, cioè 2,5 mc/giorno, che prevedibilmente determinerebbero ristagni e tracimazioni dell'attuale fosso. Inoltre, anche per un criterio di opportunità, occorre ricordare come, sul lato opposto e sempre confinante con l'area dell'installazione, esiste un canale consortile, il **Prati I**, facente parte del reticolo idrografico, che nel contesto rappresenta l'ideale recapito del prefigurato scarico di acque reflue industriali. Per i suddetti motivi questo S.T. ARPAE-RN esprime parere non favorevole all'attivazione di uno scarico di acque reflue industriali nel menzionato fosso interpoderale a cielo aperto esistente sul lato nord-ovest di cui al punto 5 dell'elenco delle modifiche non sostanziali; nel contempo si invita il proponente a considerare la possibilità di riversare, eventualmente, tali acque reflue nel canale consortile Prati I. Infine, alla luce di alcune incongruità emerse nel progetto in analisi, si ritiene opportuno richiamare la definizione di scarico come enunciata alla lett. ff – art. 74 – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo*

ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114". Pertanto, volendo percorrere l'eventualità di attivare uno scarico nel Prati I, se ne imporrebbe il convogliamento attraverso un sistema stabile di collettamento, che esclude la possibilità di immissione in eventuali scoli a cielo aperto posti internamente all'area dell'installazione;

RITENUTO, pertanto, sulla base dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, di autorizzare le modifiche sopra esposte ed enumerate da 1 al 4 e di non autorizzare, per le motivazioni sopra riportate, la modifica di cui al punto n. 5;

CONSIDERATO che non è pervenuto riscontro da parte del Comune di Bellaria-Igea Marina in merito alla richiesta di modifica;

DATO ATTO che il paragrafo C1.1 - Inquadramento Ambientale e Territoriale fa riferimento alla documentazione prodotta dal gestore in occasione del riesame di cui alla DET-AMB-2020-496 del 03/02/2020;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art.88, comma 1, dello stesso decreto per la Società Agricola Marchigiana Srl, tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (PR_RAUTG_Ingresso_0047015_20250627, prot Arpae 30/06/2025.0117204), alla quale ad oggi non è stato dato alcun riscontro, essendo decorso il termine di cui all'art.88, comma 4-bis, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.;

TENUTO CONTO, pertanto, di quanto stabilito dall'art.88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. n.159/2011, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al Prot. Arpae al PG/2024/134249 del 22/07/2024, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini aveva già acquisito la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà relativa all'Autocertificazione della Comunicazione Antimafia per i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. n.159/2011;

RITENUTO, dunque, di poter procedere all'emanazione del presente Provvedimento, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., seppure in ritardo rispetto al termine di cui all'art.88, comma 4-bis, dello stesso decreto;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2020-496 del 03/02/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i., è stata acquisita (PG/2025/148860 del 20/08/2025) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante e gestore

dell'impianto della Società Agricola Marchigiana S.r.l., con cui si è provveduto alla trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01241158843578 con data di emissione 06/05/2024;

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini può procedere all'aggiornamento dell'Allegato A “*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*” del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2020-496 del 03/02/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018 e n. 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19/12/2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17/05/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato “Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN” all'Ing. Fabio Rizzuto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di modificare, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse del presente atto, l'**Allegato A** “*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*” del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2020-496 del 03/02/2020 e s.m.i., per

l'installazione sita in Comune di Bellaria-Igea Marina (RN), Via San Giuseppe n. 40, rientrante fra le attività di "*Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*" (punto 6.6 lettera a) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

2. di stabilire che la presente Autorizzazione consente la prosecuzione delle attività indicate al precedente Punto 1 secondo la consistenza zootecnica espressa nella seguente tabella:

Codice Capannone	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Capacità massima (N° posti)	Peso Vivo (t/ciclo)	Superficie Utile di Allevamento (SUA - m²)
1	Galline ovaiole	Gabbie arricchite con nastri ventilati	38.950	78	2.937
2	Galline ovaiole	Gabbie arricchite con nastri ventilati	38.950	78	2.937

3. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n. n. DET-AMB-2020-496 del 03/02/2020 e s.m.i., se non diversamente disposto dal presente provvedimento;
4. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
5. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
6. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 6, della L.R. 21/2004 e s.m., il presente atto al SUAP competente, affinché possa provvedere ad inoltrarne a sua volta copia alla ditta in oggetto, al Comune di Bellaria-Igea Marina e al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna;
8. di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
9. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
10. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per

gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Allegato A: “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.